



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 286 del 31-12-2018

Oggetto: GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI URBINO E PERIMETRO DEL CONSOLIDAMENTO: AGGIORNAMENTO

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	SINDACO	P
CIOPPI ROBERTO	VICESINDACO	P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	ASSESSORE	A
GUIDI MASSIMO	ASSESSORE	P
MAGRINI MAURA	ASSESSORE	P
MAFFEI GIUSEPPINA	ASSESSORE	A

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 4 e assenti n. 2 Assessori.

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica | N

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“PREMESSO che :

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 3, indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, tra cui quello della approvazione, da parte della Giunta Comunale di due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (GAP Gruppo Amministrazione Pubblica);
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro del consolidamento);

TENUTO CONTO che:

ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole dettate dal principio contabile allegato 4/4;

CONSIDERATO che in base all'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento e che pertanto entro il 30 settembre 2019 dovrà essere approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018;

VISTO l'articolo 233-bis del TUEL che testualmente recita:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;*

RILEVATO CHE, ai sensi degli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, nonché del citato principio contabile applicato allegato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo rileva una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, rappresentati da azienda o ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. dell'allegato 4/4.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel

perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo rileva una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

- 1) *Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
- 2) *Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».*

TENUTO CONTO che lo stesso Principio 4/4, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al "punto 2" nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 09.07.2018 con la quale è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino ed il perimetro di consolidamento, propedeutici alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2018 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni tenutasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175, con la quale, tra l'altro, si è preso atto della modifica del precedente Piano di razionalizzazione (di cui all'atto di CC. n. 78 del 25/09/2017), consistente nella fusione per incorporazione di Megas. Net SpA in Marche Multiservizi SpA effettuata con atto di indirizzo di CC. n. 99 del 22/11/2017 e approvata definitivamente con atto di CC. n. 9 del 03/03/2018;

TENUTO CONTO che il D.M. 11 agosto 2017 (7° decreto correttivo) ha introdotto importanti modifiche al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, tra cui la riduzione della soglia di irrilevanza che, a decorrere dall'esercizio 2018, passa dal 10 al 3 per cento;

DATO ATTO altresì del nuovo assetto delle partecipazioni così come risultante a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Megas.net Spa in Marche Multiservizi SpA, conclusasi con gli effetti contabili retroattivi al 01.01.2018, recepita nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2018 sopra richiamata, concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175;

TENUTO CONTO che, trascorsi la fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e il riferimento agli esercizi 2015 – 2017, in cui per società partecipata da un ente locale

si intendeva, indipendentemente dalla quota di partecipazione, la sola società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, entrano a far parte delle società partecipate da un ente locale da considerare ai fini del GAP anche quelle a capitale pubblico-privato e, inoltre, come specificato al punto 3.2, "la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata";

VERIFICATO che

- le società, comprese quelle a capitale misto, in cui questa Amministrazione - direttamente o indirettamente - dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento (come previsto al punto 3.2 del principio contabile 4/4), sono:
 - AMI S.p.A. (42,20 %);
- le società, comprese quelle a capitale misto, nelle quali questa Amministrazione detiene partecipazioni - direttamente o indirettamente - pur non disponendo di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, ma sono affidatarie dirette di servizi pubblici locali da parte di questo medesimo ente, sono:
 - Marche Multiservizi Spa (3,99 %);

RITENUTO pertanto necessario effettuare a cadenza annuale l'aggiornamento degli organismi componenti il G.A.P. del Comune di Urbino nonché individuare quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento, per effetto dei parametri di irrilevanza e di altre variazioni intervenute;

TENUTO CONTO che al 27.12.2018 fanno capo al Comune di Urbino i seguenti organismi partecipati:

Società/ente	% partecipazione al dicembre 2018	Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino	Note
Urbino Servizi SpA	100	SI	Società controllata a totale capitale pubblico
Ami SpA	42,2	SI	Società partecipata a capitale pubblico/privato
Marche Multiservizi SpA	3,99	SI	Società partecipata a capitale pubblico/privato affidataria di servizio

			pubblico locale
Convention Bureau Terre Ducali Scrl	1,21	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato
A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino	5,67	SI	Ente strumentale partecipato
ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d’Ambito	5,18	SI	Ente strumentale partecipato
Consorzio Urbino e il Montefeltro	0,274	SI	Ente strumentale partecipato
Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello	-	SI	Ente strumentale controllato
Amministrazione del Legato Albani	-	SI	Ente strumentale controllato
Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino	-	SI	Ente strumentale controllato
Fondazione Carlo e Marise Bo	-	SI	Ente strumentale partecipato
AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali	-	SI	Ente strumentale partecipato
U.I.C. Urbino International Center	-	SI	Ente strumentale partecipato
Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO	-	SI	Ente strumentale partecipato

CONSIDERATO pertanto che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e dal principio 4/4 sopra riportati, come risultante a seguito del presente aggiornamento, sono i seguenti organismi partecipati:

- Urbino Servizi SpA - Società controllata dal socio unico Comune di Urbino
- Ami SpA - Società partecipata pubblico/privata
- Marche Multiservizi SpA - Società partecipata pubblico/privata
- A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino- Ente strumentale partecipato
- ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d’Ambito- Ente strumentale partecipato
- Consorzio Urbino e il Montefeltro - Ente strumentale partecipato
- Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello- Ente strumentale controllato
- Amministrazione del Legato Albani- Ente strumentale controllato
- Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino - Ente strumentale controllato
- Fondazione Carlo e Marise Bo – Ente strumentale partecipato

- AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali – Ente strumentale partecipato
- U.I.C. Urbino International Center - Ente strumentale partecipato
- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO - Ente strumentale partecipato

CHE non entra a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino” il seguente organismo partecipato:

- Convention Bureau Terre Ducali Srl, in quanto Società partecipata pubblico/privata nella quale il Comune di Urbino – direttamente o indirettamente - non dispone di una quota significativa di voti , esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento;

DATO ATTO che i parametri relativi al Conto Economico e allo stato Patrimoniale del Comune di Urbino relativo all’esercizio 2017 (Rendiconto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 26/04/2018) utili per la verifica dell’individuazione degli organismi da considerare nel perimetro di consolidamento, sono i seguenti:

Comune di Urbino	Rendiconto 2017	<3% soglia di irrilevanza
Totale attivo	101.961.753,86	3.058.852,62
Patrimonio netto	54.876.407,60	1.646.292,23
Ricavi caratteristici	21.383.977,51	641.519,33

CONSIDERATO che il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al modello di governance adottato dall'Ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

TENUTO CONTO che l’area di consolidamento deve essere individuata con atto di Giunta Comunale in base a quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3 secondo le seguenti risultanze:

Società/ente	% partecipaz. al dicembre 2018	Da consolidare	Note
Urbino Servizi SpA	100	SI	Totalmente partecipato
Ami SpA	42,2	SI	Società partecipata a capitale pubblico/privato
Marche Multiservizi SpA	3,99	SI	Società partecipata a capitale pubblico/privato

			titolare di affidamento diretto
A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino	5,67	SI	Con rilevanza economica
ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d’Ambito	5,18	NO	Irrilevanza economica
Consorzio Urbino e il Montefeltro	0,274	NO	Irrilevanza partecipazione
Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello	-	SI	Totalmente partecipato
Amministrazione del Legato Albani	-	SI	Totalmente partecipato
Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino	-	SI	Totalmente partecipato
Fondazione Carlo e Marise Bo	-	NO	Irrilevanza economica
AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali	-	SI	Con rilevanza economica
U.I.C. Urbino International Center	-	NO	Irrilevanza economica
Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO	-	NO	Irrilevanza economica

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel perimetro del consolidamento per l’esercizio 2018, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4, risultano inclusi i seguenti organismi partecipati:

- Urbino Servizi SpA - Società controllata dal socio unico Comune di Urbino
- Ami SpA - Società partecipata pubblico/privata
- Marche Multiservizi SpA - Società partecipata pubblico/privata titolare di affidamento diretto
- A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino– Ente strumentale partecipato
- Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello- Ente strumentale controllato
- Amministrazione del Legato Albani- Ente strumentale controllato
- Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino - Ente strumentale controllato
- AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali – Ente strumentale partecipato

CHE, in base all’applicazione delle soglie di irrilevanza economica o percentuale di partecipazione, non sono compresi nel perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:

- ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d'Ambito- Ente strumentale partecipato
- Consorzio Urbino e il Montefeltro - Ente strumentale partecipato
- Fondazione Carlo e Marise Bo – Ente strumentale partecipato
- U.I.C. Urbino International Center - Ente strumentale partecipato
- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO - Ente strumentale partecipato

TENUTO CONTO che prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che le direttive previste dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011, al punto 3.2 riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011;
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci

consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

RITENUTO pertanto opportuno fornire le direttive e linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 da approvare con delibera consiliare entro il 30 settembre 2019, allegate al presente atto sotto la lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, per i motivi riportati in istruttoria e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO lo Statuto dell'Ente e il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

D E L I B E R A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare, al fine di redigere il bilancio consolidato per l'esercizio 2018, l'elenco dei componenti il "**Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino**", individuati nei seguenti organismi partecipati:

- Urbino Servizi SpA - Società controllata dal socio unico Comune di Urbino
- Ami SpA - Società partecipata pubblico/privata
- Marche Multiservizi SpA - Società partecipata pubblico/privata
- A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino- Ente strumentale partecipato
- ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d’Ambito- Ente strumentale partecipato
- Consorzio Urbino e il Montefeltro - Ente strumentale partecipato
- Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello- Ente strumentale controllato
- Amministrazione del Legato Albani- Ente strumentale controllato
- Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino - Ente strumentale controllato
- Fondazione Carlo e Marise Bo – Ente strumentale partecipato
- AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali – Ente strumentale partecipato
- U.I.C. Urbino International Center - Ente strumentale partecipato
- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO - Ente strumentale partecipato

3) di approvare, al fine di redigere il bilancio consolidato esercizio 2018, l’elenco dei componenti del **“Perimetro di Consolidamento”** del Comune di Urbino, individuati nei seguenti Organismi partecipati:

- Urbino Servizi SpA - Società controllata dal socio unico Comune di Urbino
- Ami SpA - Società partecipata pubblico/privata
- Marche Multiservizi SpA - Società partecipata pubblico/privata
- A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino- Ente strumentale partecipato
- Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello- Ente strumentale controllato
- Amministrazione del Legato Albani- Ente strumentale controllato
- Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino - Ente strumentale controllato
- AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali – Ente strumentale partecipato

4) di dare atto che sono esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi partecipati il cui bilancio e la cui percentuale sono irrilevanti in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;

5) di approvare le linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato che, allegato al presente atto (Allegato A), ne formano parte integrante e sostanziale;

6) di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2018 concernente il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Urbino;

- 7) di trasmettere copia del presente atto agli organismi partecipati facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino e inclusi nel Perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato, in particolare del dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo);
- 8) di trasmettere altresì il presente atto all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente, "Sezione Amministrazione Trasparente";
- 10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Ornella Valentini;
- 11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000."

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, VALENTINI ORNELLA,
in data 27-12-2018, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 27-12-2018, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	
GUIDI MASSIMO	Favorevole
MAGRINI MAURA	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	

totale voti favorevoli n. 4
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	
GUIDI MASSIMO	Favorevole
MAGRINI MAURA	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	

totale voti favorevoli n. 4
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 15 MAR. 2019

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO

Allegato A)

COMUNE DI URBINO

**DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, AZIENDE E
SOCIETÀ OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO**

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11.bis - 11.quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4 allegato al medesimo decreto;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Come evidenziato *infra*, è però necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011;

1. Operazioni reciproche

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Urbino), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/ cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Urbino e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Urbino riportino il dettaglio delle voci di debito/credito dettagliate come sopra. E' inoltre utile inviare al Comune di Urbino la scheda contabile (mastri) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

4. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Urbino" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

6. Proventi e oneri straordinari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Urbino" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Urbino

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Urbino per ciascun servizio espletato.

È necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Urbino e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

8. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzata a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Dovrà altresì essere indicato il numero di dipendenti suddiviso tra dirigenti, personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti al 31 dicembre dell'esercizio oggetto del consolidamento.

9. Interessi ed altri oneri finanziari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

10. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2). Non tutti i bilanci delle singole società indicavano tale suddivisione. Pertanto si chiede di indicarli distintamente nella nota integrativa.

